



COMUNE DI CANELLI

Provincia di Asti

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 4

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta** del mese di **Gennaio**, alle ore **21:00** in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
1. BAGNULO FRANCA	SI	10. GABUSI MARCO	SI
2. BALESTRIERI FRANCESCA	NO	11. GAI ALDO	NO
3. BASSO RAFFAELLA	SI	12. GANDOLFO PAOLO	SI
4. BEDINO SIMONA	SI	13. MARANGONI LUCA	SI
5. BOCCHINO GIOVANNI	SI	14. MASSARI CLAUDIA	SI
6. CECCONATO FIRMINO	SI	15. MERLINO PIERCARLO	SI
7. CORINO ANGELICA	SI	16. NEGRO ALESSANDRO	SI
8. D'ASSARO ANTONIO	SI	17. NESPOLA EMANUELA	SI
9. DE LAGO ELENA	SI		

TOTALE PRESENZE 15

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO.

Il Presidente Signor MERLINO PIERCARLO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore Marangoni illustra quanto segue:

PREMESSO che

- con propria deliberazione n. 13 del 29/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), come istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con proprie deliberazioni n. 23 del 22/04/2015 e n. 19 del 27/04/2016 il citato Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è stato modificato;

VISTO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 702, della L. 147/2013, anche all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07/07/2016 avente ad oggetto "ESAME E DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO "MOVIMENTO 5 STELLE" CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO DIFFUSO";

PRESO ATTO dell'avanzata massiva della ludopatia che si evince dal "manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo";

CONSIDERATO l'esempio positivo di molte amministrazioni in Italia che, in opposizione alle incondizionate occasioni che favoriscono la dipendenza dal gioco d'azzardo, hanno instaurato meccanismi premianti per quelle attività che evitano di lucrare su tali occasioni di degrado sociale;

ESAMINATE le modifiche apportate dal competente ufficio comunale, al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, come da allegato "C" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che rimarcano anche l'alternanza e non il cumulo per le utenze non domestiche, delle agevolazioni previste dal comma 4 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 17 della Parte Terza del Regolamento in parola;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia dei relativi tributi;

VISTO che alla data odierna il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 marzo p.v.;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Non avendo richiesto la parola alcun consigliere comunale, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni (allegato "A" e "B");

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di approvare, come approva, le seguenti modifiche come da allegato "C" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale:

- All'art. 17 della Parte Terza del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

3 bis. La riduzione di cui al comma 2 non è cumulabile con l'agevolazione prevista dal comma 4 dell'articolo 7 del presente Regolamento.

- Dopo l'art. 18 della Parte Terza del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con DCC 13/2014 e s.m.i., è inserito il seguente articolo:

ARTICOLO 18 BIS. RIDUZIONE A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE SOSTENGONO INIZIATIVE CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO

1. Ai soggetti che esercitano a titolo principale attività di bar e/o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che non installeranno o disinstalleranno apparecchi di video poker, slot machine, video lottery o altri apparecchi con vincita in denaro, per scelta e non dipendente da obblighi normativi, sarà applicata una riduzione del 30% sull'intera tariffa (quota fissa e quota variabile).
2. La riduzione di cui al comma precedente è concessa annualmente previa presentazione al Comune, entro i termini previsti dal successivo articolo 21, di una dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 a pena di decadenza. In caso di rimozione degli apparecchi, la riduzione decorre dalla data di effettiva rimozione degli stessi; in caso di dichiarazione di impegno a non installare gli apparecchi, la riduzione decorrerà dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

2) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti.

3) Di dare mandato all'ufficio tributi di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

4) Di dare mandato all'ufficio Tributi di pubblicare la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, sul sito istituzionale dell'Ente ad intervenuta efficacia.

* * * * *

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017.
Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MERLINO PIERCARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MUSSO GIORGIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02 febbraio 2017 al 17 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

Canelli, lì 02/02/2017

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12 febbraio 2017:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000)
- perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)

Canelli, lì 02/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

E' copia conforme all'originale.

Canelli, lì 02/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO
